

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA
FORNITURA DI UN QUANTITATIVO PRESUNTO PARI A
1.300.000 KG DI OSSIGENO LIQUIDO CRIOGENICO DA
EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI SONDRIO. PERIODO 01.08.2026 – 31.07.2027.**

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA;

Art. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA;

Art. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO;

Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA;

**Art. 5 – MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OSSIGENO E PRESTAZIONI
ACCESSORIE ALLA FORNITURA;**

Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO;

Art. 7 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA;

Art. 8 – RISCHI DA INTERFERENZA;

Art. 9 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO;

Art. 10 – PENALITA';

Art. 11 – CONTROVERSIE.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisto, da parte della Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. – S.Ec.Am. Spa (di seguito stazione appaltante), con sede in Via Vanoni, 79 a Sondrio (SO) di un quantitativo presunto di kg. 1.300.000 di ossigeno liquido criogenico, da consegnarsi presso l'impianto di depurazione a servizio di pubbliche fognature sito in Via Torelli snc del Comune di Sondrio, per il periodo dal 01.08.2026 al 31.07.2027.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura

L'ossigeno oggetto di fornitura dev'essere del tipo "*ossigeno liquido criogenico 99,5%*".

La fornitura dovrà essere effettuata, a carico dell'appaltatore, presso l'impianto di depurazione a servizio di pubbliche fognature sito in Via Torelli snc del Comune di Sondrio, mediante idonea autocisterna.

La fornitura dell'ossigeno verrà richiesta da S.Ec.Am. S.p.A. all'appaltatore in base alle effettive necessità dell'impianto. A tal fine si segnala che:

- a) il quantitativo presunto di 1.300.000 di kg non è vincolante per S.Ec.Am. S.p.A. Il quantitativo indicato si considera variabile del $\pm 20\%$;
- b) la consegna presso l'impianto dovrà essere effettuata, a carico dell'appaltatore, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta d'ordine via e-mail;
- c) il quantitativo previsto per ogni ordine che verrà effettuato da S.Ec.Am. S.p.A., è di circa 21.000 kg.
- d) il serbatoio di stoccaggio dell'ossigeno liquido criogenico è di proprietà della stazione appaltante;

Le spese di trasporto dell'ossigeno presso l'impianto di depurazione di Sondrio sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 3 – Ammontare e durata dell'appalto

Per la fornitura nel 01.08.2025 – 31.07.2026 è previsto un ammontare presunto pari ad € 286.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.104,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto per la fornitura dell'ossigeno avrà inizio in data 01.08.2026 ed avrà termine in data 31.07.2027 (12 mesi).

Non sono ammesse offerte di importo superiore rispetto a quello sopra indicato che costituisce l'importo a base d'asta (€ 0,22/Kg, iva esclusa).

Art. 4 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento, il fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici previsti dall'art. 106 comma 8 del D.lgs. 36/2023, in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati.

La cauzione definitiva dovrà avere una validità di 12 mesi decorrenti dalla data d'inizio della fornitura.

Qualora l'appaltatore non dovesse adempiere ai propri obblighi nel termine definitivo stabilito, verranno applicate le disposizioni previste all'art. 8.

Art. 5 – Modalità di fornitura dell'ossigeno e prestazioni accessorie alla fornitura

La fornitura dell'ossigeno dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine via e-mail effettuato dal personale dell'impianto di depurazione di Sondrio, come previsto all'art. 2;
- b) la misurazione dell'ossigeno fornito potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 - a. mediante contaltri installato sull'autocisterna dell'appaltatore: in tal caso l'appaltatore è tenuto a fornire il certificato attestante il corretto funzionamento del misuratore/contaltri;
 - b. mediante pesatura dell'autocisterna presso pesa indicata da S.Ec.Am. S.p.A., antecedentemente e successivamente all'effettuazione della fornitura dell'ossigeno.

L'appaltatore è quindi tenuto a comunicare a S.Ec.Am. SpA, il nominativo del soggetto che svolgerà il ruolo di referente per l'esecuzione dell'appalto, nonché l'indirizzo e-mail a cui dovranno essere trasmessi gli ordini di fornitura.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- a) effettuare, annualmente, la revisione della valvola di sicurezza del serbatoio dell'ossigeno dell'impianto di depurazione. Tale operazione dovrà essere effettuata in presenza di un tecnico ATS-Montagna, nonché di un tecnico della S.Ec.Am. S.p.A.;
- b) garantire, in caso di guasto sulla linea di distribuzione dell'ossigeno (serbatoio, tubazioni ed evaporatori) l'intervento entro 12 ore, di un tecnico abilitato alla riparazione. Il costo di questi interventi sarà a carico della stazione appaltante.

Art. 6 - Risoluzione del contratto per inadempimento

Il contratto si risolverà di diritto per inadempimento nei seguenti casi:

- 1) mancata effettuazione, per 3 volte, della fornitura entro i termini di consegna previsti dal capitolato;
- 2) presenza di una delle condizioni previste Capo II del Titolo IV del D.lgs. n. 36/2023;
- 3) cessione parziale o totale del contratto a terzi o subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte dell'ente appaltante e sempre che la richiesta di subappalto sia stata formulata in fase di offerta;
- 4) per qualsiasi altro caso, anche se non espressamente contemplato nei punti precedenti, purché se ne ravvisi il motivo a norma del Codice civile.

Art. 7 - Dichiarazione di decadenza

S.Ec.Am. Spa prende atto dell'insorgenza del motivo di risoluzione del contratto e della causa che lo ha determinato e dispone di segnalare all'appaltatore di essere intenzionata di avvalersi di quanto previsto nel precedente art. 6 per addivenire alla risoluzione del contratto medesimo.

Eventuali danni o spese derivanti all'ente appaltante per colpa dell'appaltatore saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo.

La cauzione definitiva prestata dall'appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dall'ente appaltante.

Art. 8 – Rischi da interferenza

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, considerata altresì la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, S.Ec.Am. S.p.A. precisa che è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), allegato D.

L'Appaltatore/Aggiudicatario dovrà prendere atto di tale documento ed integrarlo nella parte di competenza (Parte A), inserendo i rischi specifici derivanti dalle proprie attività ed infine restituire la sola Parte A sottoscritta entro 5 giorni dalla data di ricevimento via PEC della Lettera d'Intenti.

Il Committente ha ravvisato rischi dovuti ad interferenze tra le attività rispettivamente espletate dall'impresa Appaltante e dall'Appaltatore, essenzialmente di natura comportamentale e legati alla viabilità e alle attività di scarico rifiuti (vedi DUVRI – allegato D).

Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere, per ora, pari ad € 1.104,00.

A seguito dell'Aggiudicazione, in caso di intervenute mutazioni a seguito di nuove valutazioni da parte dell'Appaltatore, si potranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze e alle misure adottate per ridurre od eliminare tali rischi, previo incontro di coordinamento.

Nel caso le ulteriori misure individuate dall'Appaltatore dovessero comportare oneri per la sicurezza, il Committente dovrà valutarne la congruenza previo incontro di coordinamento con l'Appaltatore stesso ed esprimere un giudizio in merito tramite comunicazione scritta.

A tal proposito si precisa che, prima dell'inizio del servizio, verrà svolta presso la sede della S.Ec.Am. S.p.A. una riunione con l'Appaltatore, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008. Alla riunione di coordinamento è obbligatoria la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni società coinvolta nell'appalto.

In tale sede l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente consegnare il DUVRI, debitamente timbrato e firmato in tutte le pagine dal/i datore/i di lavoro (o dal/i dirigente/i delegato/i) di tutte le società coinvolte nell'appalto.

Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento

L'Appaltatore fatturerà a S.Ec.Am. S.p.A., con cadenza mensile, i quantitativi effettivamente consegnati presso l'impianto di depurazione.

Il pagamento sarà effettuato dalla Società appaltante a 90 giorni data fattura fine mese. L'importo delle eventuali penali, previa trasmissione di fattura da parte di S.Ec.Am. SpA, verrà compensato sugli importi a credito dell'appaltatore.

Come previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. L'appaltatore s'impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con sub-appaltatori e sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura oggetto del presente appalto, l'impegno per gli stessi al rispetto di quanto disposto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., pena la nullità dei contratti stessi (art. 3, comma 9 Legge 136/2010).

Art. 10 - Penalità

In caso di ritardata consegna, sarà applicata una penale pari al 1 per mille della fornitura richiesta, per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto indicato nell'art. del presente capitolato, fatto salvo

quanto espressamente previsto all'art. 8.

L'applicazione della penale sarà effettuata mediante ritenuta sul saldo da liquidarsi alla ditta appaltatrice.

In caso di risoluzione del contratto per mancata consegna del mezzo entro il termine stabilito dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, si procederà secondo quanto espressamente previsto da tale articolo.

Le penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

Art. 11 - Controversie

Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dallo Statuto Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione di Sondrio. La conciliazione verrà condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Statuto Regolamento. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia sarà definita dal competente Foro di Sondrio.

Letto, approvato e sottoscritto:

Timbro e Firma

Data

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 del Codice Civile, il concorrente dichiara espressamente di conoscere, accettare e sottoscrivere le condizioni di cui agli art. 2 (Caratteristiche tecniche della fornitura) 3 (Ammontare dell'appalto), 4 (Cauzione definitiva), 5 (Modalità di consegna dell'ossigeno e prestazioni accessorie alla fornitura), 6 (Risoluzione del contratto per inadempimento), 7 (Dichiarazione di decadenza), 8 (Rischi da interferenza), 9 (Fatturazione e modalità di pagamento), 10 (Penalità), 11 (Controversie).

Letto, approvato e sottoscritto:

Timbro e Firma

Data

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese).